



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA RISORSE UMANE

Settore docenti

Università di Catania Area Risorse Umane	Rep DECRETI 1055
TIT VII CL	1
Prot. 163076	12.03.2024

IL RETTORE

- Vista la legge 9.05.1989, n. 168;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'articolo 6 commi 7 e 8;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania;
- Visto il "Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010", emanato con D.R. n. 276 del 30 gennaio 2020;
- Visto l'art. 3, comma 1, del regolamento in base al quale "*La commissione di valutazione è nominata dal rettore, con proprio decreto, ed è formata da 3 membri effettivi e 3 supplenti, differenziati per macro-aree: a. macro-area PE (Aree CUN: 1, 2, 3, 4, 8, 9) b. macro-area LS (Aree CUN: 5, 6, 7); c. macro-area SH (Aree CUN: 10, 11, 12, 13, 14)*";
- Visto il D.R. n. 218 del 22 gennaio 2024, con il quale è stato avviato, per l'anno 2024, il processo di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo al fine della partecipazione alla procedura per la formazione delle Commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato regolamento, non possono far parte della Commissione di valutazione i docenti che partecipano alla procedura;

DECRETA

Art. 1 - La Commissione per la valutazione dei professori e dei ricercatori universitari che hanno presentato istanza alla procedura avviata con D.R. n. 218 del 22 gennaio 2024 è composta da tre professori ordinari, uno per ciascuna delle macro-aree individuate all'art. 3, comma 1, del Regolamento "Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010".

Art. 2 - Al fine dell'individuazione dei componenti effettivi della commissione di valutazione, si terrà conto dell'anzianità di servizio nel ruolo dei professori di prima fascia; in caso di parità, si terrà conto dell'età anagrafica; in ogni modo, non potranno far parte della commissione, i professori che negli ultimi 5 anni sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari.

In caso di impossibilità a far parte della commissione di valutazione del docente individuato in base ai superiori criteri, il componente effettivo della commissione sarà individuato seguendo l'ordine derivante dall'applicazione dei criteri sopra esplicitati.

Art. 3 - In caso di impossibilità a far parte della commissione di valutazione, sopravvenuta successivamente alla rettorale di avvio dei lavori di cui al successivo art. 5, il membro supplente sarà individuato, tra i professori ordinari inquadrati nella stessa area CUN del componente da sostituire, applicando i medesimi criteri di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4 - Ciascuno dei componenti della commissione si avvarrà, per la valutazione delle istanze dei docenti appartenenti alla propria macro-area, della collaborazione di una sottocommissione. La sottocommissione sarà composta da almeno tre componenti e ne faranno parte il componente della commissione di valutazione, in funzione di presidente e, ove possibile, un professore ordinario per ciascuna delle aree CUN ricomprese nella macro-area, ad esclusione dell'area CUN cui appartiene il presidente della sottocommissione.

Per l'individuazione dei componenti delle sottocommissioni saranno applicati, per ciascuna area CUN, i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione.

Art. 5 - I lavori della commissione di valutazione e delle sottocommissioni potranno svolgersi anche in modalità telematica e si concluderanno entro 60 giorni dalla data della nota rettorale con la quale l'avvio dei lavori verrà comunicato ai componenti della commissione di valutazione e delle sottocommissioni.

Nella prima riunione, la commissione di valutazione individuerà il presidente e il segretario della commissione e stabilirà, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.R. 218/2024, i criteri di valutazione delle istanze pervenute. Di tali criteri si avvarranno anche le sottocommissioni presiedute da ciascuno dei componenti della commissione di valutazione.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito web, nella sezione "bandi, gare e concorsi" alla voce "Valutazione ai fini della formazione di commissioni nazionali ASN e locali (art. 6, c. 7 e 8, legge 240/2010)".

Catania, 12.03.2024

Il Rettore
(prof. Francesco Priolo)


